



Modifiche allo statuto della Lega Calcio Friuli Collinare

Leggenda: integrazioni ~~cancellazioni~~

1 Denominazione

È costituita un'Associazione non riconosciuta sportiva, amatoriale, dilettantistica denominata "Associazione sportiva, amatoriale, dilettantistica Lega Calcio Friuli Collinare", che è basata sul volontariato e non ha fini di lucro.

2 Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Udine e potrà essere trasferita all'interno dello stesso comune su delibera del~~dove stabilito dal~~ Consiglio direttivo.

3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può sciogliersi con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

4 Scopo

L'Associazione, ~~che non ha fini di lucro,~~ ha per oggetto in via stabile e principale l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento al calcio amatoriale. Potrà svolgere anche altre attività a condizione che siano secondarie e strumentali all'attività istituzionale nel rispetto della specifica normativa~~l'organizzazione di attività sportive, amatoriali dilettantistiche, compresa l'attività didattica.~~ Al fine di indicare di massima le attività che possono essere svolte per il raggiungimento dello scopo e senza che il successivo elenco possa essere considerato tassativo, l'associazione promuove, attraverso l'organizzazione, la gestione, la direzione arbitrale di campionati e tornei, l'organizzazione e gestione di squadre "rappresentative" e qualsiasi altra attività formativa, didattica e sportiva, il gioco del calcio amatoriale nell'ambito di tutte le sue discipline, al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di esprimere il bisogno di fare sport secondo le proprie motivazioni e necessità. Promuove inoltre i contatti e realizza accordi con altre associazioni per lo sviluppo della disciplina calcistica.

A tal fine l'Associazione può assumere, sempre a mero scopo esemplificativo, i compiti sottoelencati:

- acquistare, vendere, costruire e gestire immobili e impianti sportivi, ricreativi e culturali;
- proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
- perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere. Ricorrendone le esigenze, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;



Modifiche allo statuto della Lega Calcio Friuli Collinare

Leggenda: integrazioni ~~cancellazioni~~

- partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- gestire e promuovere corsi sulla tutela sanitaria di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli enti locali, regionali e statali, pubblici e privati;
- gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde e attività similari destinate esclusivamente ai soci;
- svolgere ogni altra attività lecita strumentale al raggiungimento dello scopo sociale.

2

5 Soci

I soci si distinguono in “fondatori” e “ordinari”.

Sono fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono ordinari coloro che a seguito di domanda sono ammessi a far parte di tale categoria.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono associarsi anche i minori di età attraverso l'esercente la potestà genitoriale.

È esclusa la temporaneità della partecipazione.

Ogni carica sociale deve essere esercitata in forma gratuita. Non sono ammessi compensi in favore di amministratori e dirigenti.

6 Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi nelle forme previste dallo Statuto, i minori di età esprimono il loro voto attraverso l'esercente la potestà genitoriale;
- ad accedere a ogni carica sociale, limitatamente ai soci maggiorenni;
- di consultare le delibere e gli eventuali libri sociali. Per i minori di età mediante l'esercente la potestà genitoriale.

I soci devono:

- osservare lo Statuto, la Carta dei Principi, i regolamenti e ogni delibera assunta dagli organi sociali;
- adempiere ogni obbligazione assunta nei confronti dell'Associazione.

7 Domanda di ammissione

Il socio deve presentare ogni anno la domanda di ammissione, in difetto perde tale qualifica.

Da tale obbligo sono esenti i soci fondatori.



Modifiche allo statuto della Lega Calcio Friuli Collinare

Leggenda: integrazioni ~~cancellazioni~~

La domanda è rivolta al consiglio direttivo con le modalità stabilite da quest'ultimo.

Entro 30 giorni il Consiglio direttivo può accogliere o non la domanda o non deliberare in merito. In tale ultimo caso, trascorso il predetto termine, la domanda si considera accolta con effetto dalla data di sua presentazione. In caso invece di rigetto l'istante può chiedere al consiglio direttivo stesso di rivalutare la sua domanda. La conseguente decisione, che non necessita di motivazione, non è sindacabile in alcuna sede.

Unitamente alla domanda i soci sono obbligati a versare, anche per tramite dell'associazione con cui hanno presentato domanda di associazione, un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

3

8 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancata presentazione della domanda di ammissione o per causa di morte.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento con comunicazione scritta al consiglio direttivo e il recesso stesso non avrà effetto se non sarà accettato dal consiglio direttivo previo adempimento di tutte le obbligazioni del socio verso l'Associazione o da lui assunte verso terzi per conto dell'Associazione stessa.

L'esclusione si ha quando:

- il socio è inadempiente alle obbligazioni derivanti in tale sua qualità dallo Statuto, dai regolamenti e dagli atti emanati dagli organi dell'Associazione,
- siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo,
- il socio abbia danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione,
- il socio svolga una qualsiasi attività concorrente o in contrasto con quella dell'Associazione,
- il socio abbia compiuto gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti.

L'esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo che può sentire l'interessato. La relativa delibera è impugnabile davanti al collegio dei probiviri.

I nominativi di tutti i soci sono tenuti dalla LCFC in modo sicuro.

9 Fondo comune

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle quote di iscrizione alle manifestazioni organizzate dall'Associazione, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva e da contributi versati a qualsiasi titolo da soci, enti e chiunque altro.

Non è consentito distribuire ai soci, anche in modo indiretto, proventi dell'attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



Modifiche allo statuto della Lega Calcio Friuli Collinare

Leggenda: integrazioni ~~cancellazioni~~

10 Esercizio sociale

L'esercizio sociale dura dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo devono essere approvati dall'Assemblea nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

11 Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci ed è sempre validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea è convocata dal presidente.

In caso di richiesta di convocazione sottoscritta da almeno un quarto dei soci, l'adunanza deve essere fissata non oltre un mese del ricevimento dell'istanza, che deve pervenire nella sede dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, salvo che l'ordine del giorno preveda l'elezione di nuovi presidente e consiglio direttivo, nel qual caso l'assemblea dovrà previamente eleggere il presidente dell'assemblea stessa, che gestirà i lavori assembleari fino all'elezione del nuovo presidente.

In sede ORDINARIA l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea elegge il presidente, i componenti del consiglio direttivo, il collegio dei probiviri e il revisore dei conti, approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo e delibera su ogni argomento attinente alla vita dell'Associazione. In sede STRAORDINARIA l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera su modifiche dello Statuto o della Carta dei Principi, nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

La convocazione, approvata dal consiglio direttivo, deve essere pubblicata sul sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo (anche non fisico), la data e l'orario della riunione, le modalità di partecipazione ed eventualmente quelle di elezione del nuovo consiglio direttivo.

Della riunione deve essere redatto verbale nel quale sono riportati sinteticamente gli interventi e le delibere con la specificazione dei voti espressi.

12 Diritto di voto

Il socio che ha fatto pervenire la domanda mediante la propria associazione può delegare il proprio voto, anche oralmente, al presidente di detta associazione. Quest'ultimo può a sua volta delegare, ma solo per scritto, il proprio voto e quelli ricevuti per delega esclusivamente a un socio della propria associazione. Il presidente o il delegato esprimono tanti voti quanti sono i soci rappresentati. Qualora il socio appartenga a più associazioni lo stesso è rappresentato dal presidente dell'associazione che per prima ha presentato domanda di associazione per tale socio.



Modifiche allo statuto della Lega Calcio Friuli Collinare

Leggenda: integrazioni ~~cancellazioni~~

Il socio che ha fatto pervenire la domanda individualmente può esprimere il proprio voto in assemblea.

In ogni caso un socio non può esprimere più di un voto.

13 Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 a un massimo di 21 soci.

Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni. L'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio deve essere fissata non oltre 3 mesi dal termine del mandato del consiglio uscente.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o da un suo delegato, almeno tre volte l'anno e quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri in carica, con avviso comunicato ai consiglieri telematicamente o anche telefonicamente almeno tre giorni prima dell'adunanza e/o pubblicato sul sito dell'Associazione almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine di data, orario e luogo (anche non fisico) dell'incontro.

Il consiglio direttivo delibera con il voto favorevole dei consiglieri presenti.

Ai componenti il consiglio direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.

Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso consiglio direttivo con delibera a maggioranza relativa. L'interessato può impugnare la decisione al collegio dei probiviri.

Se tra esclusioni e dimissioni o morte oltre la metà dei componenti dovesse venir meno, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo deve tenersi entro tre mesi dall'evento che ha fatto mancare la maggioranza dei componenti. Le modalità di elezione del nuovo consiglio e quelle di partecipazione devono corrispondere a quelle dell'ultima elezione. È invece il presidente a determinare data, orario e luogo (anche non fisico) dell'adunanza. In caso di mancanza di presidente e vicepresidente il presidente facente funzioni è il consigliere più anziano.

14 Poteri

Il consiglio direttivo ha i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione senza alcuna limitazione, esercita tutte le attività previste dal presente Statuto e compie quant'altro occorre per la gestione dell'Associazione.

Tra i poteri del consiglio direttivo rientrano, a mero titolo esemplificativo, l'attribuzione degli incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione, la costituzione di giunta, la nomina di un tesoriere, l'emanazione di regolamenti e norme, la determinazione delle quote associative e di partecipazione alle manifestazioni, la compilazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo. Il consiglio può delegare le sue attribuzioni alla giunta o a uno o più consiglieri o soci, stabilendo l'oggetto e i limiti della delega.



Modifiche allo statuto della Lega Calcio Friuli Collinare

Leggenda: integrazioni ~~cancellazioni~~

15 Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.

La carica di presidente è incompatibile con ogni carica disciplinare.

16 Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La carica di Vice presidente è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.

In caso di dimissioni o morte del presidente, il vicepresidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

17 Revisore dei conti

Il revisore dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non soci, e dura in carica 3 anni.

Il revisore dei conti controlla la gestione economica-finanziaria dell'Associazione.

A tale scopo egli può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, e deve esprimere in assemblea il parere sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo.

18 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori i quali, una volta ultimata la liquidazione, devolgeranno ogni eventuale eccedenza ad associazioni similari o a opere benefiche in campo sportivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

19 Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri, composto da 3 membri, è eletto dall'Assemblea e dura in carica 6 anni.

Il collegio dei probiviri è chiamato a dirimere ogni controversia insorta fra organi dell'associazione, soci e dirigenti.

Le decisioni del collegio non sono impugnabili, né sono soggette ad altra giurisdizione

Il Collegio non ha giurisdizione disciplinare.



Modifiche allo statuto della Lega Calcio Friuli Collinare

Leggenda: integrazioni ~~cancellazioni~~

20 Norma transitoria

I soci fondatori fino alla nomina del consiglio direttivo svolgeranno, anche disgiuntamente, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

21 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a tutte le norme che regolano la materia con particolare riguardo al diritto vigente nella regolamentazione di attività sportive. In particolare sussiste l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate dell'Ente di promozione sportiva o cui l'associazione si affilia.